




CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



22/22/CU05/C2

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, NONCHÉ PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO


Punto 5) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole con le seguenti richieste emendative.

Roma, 9 febbraio 2022

Richieste Emendative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

1. Contributo spese emergenza sanitaria.....	3
2. Indennizzi emotrasfusi	3
3. Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse statali ed europee per investimenti, del PNRR, PCN	4
4. Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale	5
5. Variazioni successive al disegno di legge di bilancio	5
6. Utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione già dopo l'approvazione del rendiconto 2021 da parte della Giunta	6
7. Proroga termini approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale	6
8. Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale	7
9. Cessione del credito e sconto in fattura modifiche all'articolo 28.....	8
10. Clausola di salvaguardia autonomie speciali.....	9
11. Trasporto pubblico locale e trasporto media e lunga percorrenza – emendamento n.1	9
12. Trasporto pubblico locale e trasporto media e lunga percorrenza - emendamento n. 2	10
13. Fornitura mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto sorveglianza.....	10
14. Incremento fondo emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali – art. 8 comma 2	11
15. Integrazione Allegato I all'art. 7 – inserimento codici ATECO categoria spettacolo	11
16. Contributi alle associazioni sportive dilettantistiche – art. 9	11



1. Contributo spese emergenza sanitaria

1. All'articolo 11, al termine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: *“Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo possono concorrere alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.”*

Relazione

La proposta normativa mira a dare la possibilità di utilizzare il contributo per l'emergenza sanitaria anche a copertura delle spese già sostenute per l'esercizio 2021 così da salvaguardare gli equilibri dei sistemi sanitari regionali. Si ricorda che le Regioni e le Province autonome hanno fatto fronte nell'esercizio 2021 a una maggiore spesa sanitaria a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria rispetto agli stanziamenti statali per l'emergenza erogati nello stesso esercizio finanziario.

La norma permetterebbe di evitare, qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenziasse un disavanzo di gestione per la parte sanitaria, che siano intrapresi immediati interventi per il ripiano del disavanzo fino all'applicazione nella misura massima prevista dalla vigente normativa dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive oltre che il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica -legge n.311/2004, art. 1, c. 174. Infatti, le autonomie territoriali secondo la Costituzione non possono finanziare spesa corrente con debito.

2. Indennizzi emotrasfusi

1. All'articolo 20 sono apportate seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole *“nonché misure in materie di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni”*;
 - b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30/12/2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.”


5 ter. All'onere derivante dal comma 5 bis si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 50 milioni di euro per l'anno 2022 e per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.”

Relazione

Dal 2015 non sono stanziati le risorse da parte dello Stato per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni sebbene sia previsto che le Regioni si facciano carico di anticipare le risorse.

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, c.821) ha previsto un finanziamento per 50 milioni di euro per l'anno 2021 all'onere sostenuto dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

L'emendamento mira a costituire un cofinanziamento annuale alla spesa regionale, vieppiù alla luce delle numerose ultime sentenze sui risarcimenti *«per sangue ed emoderivati infetti»* in cui il Ministero della Sanità è condannato a risarcire i danni per omessa vigilanza e controllo.



3. Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse statali ed europee per investimenti, del PNRR, PCN

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“ART.11 bis (*Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse per investimenti del PNRR, PCN, comunitarie*)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).”


2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Relazione

La proposta mira ad accelerare l'utilizzo delle risorse del PNRR e PCN, infatti l'emendamento è volto a:

- comma 1: consentire l'immediata applicabilità al bilancio di previsione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), senza l'approvazione da parte della Giunta regionale del preconsuntivo dell'esercizio precedente previsto dall'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, commi 9, 10 e 11. La proposta mira a considerare l'applicazione della quota di avanzo di amministrazione vincolata da PNRR e PNC come una "mera" variazione di Bilancio che considera in entrata l'iscrizione delle quote di avanzo derivanti dall'incasso a fine dell'esercizio precedente delle risorse provenienti dal PNRR e dal PNC;
- comma 2: prevedere anche per le Regioni e Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, in analogia alla norma prevista per gli enti locali dall'articolo 15, comma 4 bis, del DL 77/2021, l'autorizzazione a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno per gli anni dal 2021 al 2026i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione della giunta successive al disegno di legge di bilancio.

La modifica si ritiene necessaria in quanto le disposizioni di cui al paragrafo 8. dell'Allegato 4/2 che disciplinano l'esercizio provvisorio prevedono che nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti. Per le spese in conto capitale è prevista la possibilità di impegnare solo le spese riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza e i rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso. Si ritiene opportuno esplicitare che si è autorizzati anche ad impegnare in deroga ai principi dell'Allegato 4/2.



4. Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“ART.11 bis (*Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale*)

1. Le Regioni e le Province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Relazione

La norma proposta estende anche alla Regioni e Province autonome la possibilità prevista per gli Enti locali dall'articolo 175 del TUEL da adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della Giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del Consiglio regionale.

5. Variazioni successive al disegno di legge di bilancio

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“ART.11 bis (*Variazioni successive al disegno di legge di bilancio*)

1. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione con le eventuali variazioni emendative approvate dalla Giunta e trasmesse al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione.”


Relazione

Il disegno di legge di bilancio deve essere approvato dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, come previsto dall'allegato 4/1 punto 4.1 lett d).

Ai sensi del punto 8 dell'allegato 4/2 “nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio”. Inoltre, la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio.

Può certamente accadere che dopo l'approvazione del disegno di legge di bilancio da parte della giunta regionale teoricamente dal 1° novembre al 31 dicembre dell'esercizio N-1 (nella pratica dalla data effettiva di approvazione del disegno di legge di bilancio quando viene approvato nell'esercizio antecedente a quello del bilancio di previsione) vi sia la necessità di approvare variazioni che riguardino gli esercizi da N a N+2 dell'approvando bilancio di previsione.

Si può trattare ad esempio di assegnazioni da altre amministrazioni per interventi da svolgere secondo cronoprogramma, o comunque obbligazioni da impegnare nei primi mesi del redigendo bilancio di



previsione. Tali variazioni dovranno essere recepite all'interno degli emendamenti da presentare al Consiglio regionale.

Da una lettura della norma, nel caso in cui la Regione si trovi in esercizio provvisorio gestito sulla base del disegno di legge della Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio regionale, gli stanziamenti inseriti con le variazioni approvate nell'esercizio precedente in data successiva al disegno di legge non sembrano utilizzabili ai fini del calcolo dei dodicesimi impegnabili ai sensi della norma.

Tuttavia, appare inopportuno che i dodicesimi dell'esercizio provvisorio siano calcolati esclusivamente sugli stanziamenti del disegno di legge di bilancio approvato dalla giunta regionale, senza tener conto delle suddette variazioni intervenute successivamente, in quanto tale impedimento potrebbe comportare un rallentamento nella spendita delle risorse effettivamente disponibili e la compromissione degli obiettivi previsti.

Si ritiene pertanto che ai fini del calcolo dei dodicesimi previsti dall'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio regionale si debbano considerare anche gli stanziamenti delle variazioni di bilancio approvate dopo la deliberazione del progetto di bilancio approvato dalla giunta regionale, tali stanziamenti dovrebbero essere equiparabili ed integrabili a quelli del disegno di legge approvato, in quanto oggetto di emendamento del disegno di legge approvato.

6. Utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione già dopo l'approvazione del rendiconto 2021 da parte della Giunta

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“ART.11 bis (Utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione già dopo l'approvazione del rendiconto 2021 da parte della Giunta)

“1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1-bis, le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole: «rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019, 2020 e 2021»”.

Relazione

In considerazione del perdurare della pandemia da Covid-19 e dei relativi effetti sul sistema economico-sociale del territorio, con la disposizione in esame viene prorogata anche al 2022 la disposizione, già prevista per gli anni 2020 e il 2021, che consente alle Regioni e alle Province autonome di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dopo l'approvazione del rendiconto della gestione 2021 da parte della Giunta regionale o provinciale e quindi prima del giudizio di parifica da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti e della successiva approvazione da parte del Consiglio regionale o provinciale.

7. Proroga termini approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“ART.11 bis (Proroga termini approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)



“1. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

- a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;*
- b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.*

2. Per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022.

3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

- a) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;*
- b) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022.*

Relazione

Come per il 2021, visto il protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19, e l'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, è proposta una proroga del termine di approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato delle Regioni e Province autonome, e dei bilanci degli enti sanitari e del consolidato del SSR, allineando tutte le scadenze

Inoltre, sono prorogati anche i termini che riguardano i modelli di rilevazione di cui all'articolo 5 del Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute.

La proroga è motivata anche dalla necessità di rendicontare delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2021 e correlarle alla rispettiva copertura finanziaria. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

8. Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“ART.11 bis (Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale)

“1. “Dopo il comma 9-bis dell'articolo 69 del Decreto legislativo 118/2011 è aggiunto il seguente comma:

“9 ter. Gli enti pubblici strumentali il cui funzionamento non è finanziato dalle Regioni, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento della media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi”.



Relazione

Ai sensi del D.Lgs 118/2011 articolo 11 ter. comma 1, le Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia vengono considerate enti strumentali controllati della Regione, ex IACP, rientranti quindi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica e nel gruppo di consolidamento.

L'articolo 69 del D.L.vo 118/2011 al comma 9 bis recita " *gli enti pubblici strumentali delle Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti da trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione*".

Nel caso in cui le leggi regionali non prevedano alcun finanziamento ordinario annuale da parte della Regione ma le uniche fonti di finanziamento dell'Ente sono relative a proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente non avrebbe diritto ad accedere alle anticipazioni di tesoreria.

La proposta di emendamento definisce il tetto relativo alle anticipazioni secondo un diverso parametro, la *media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi* non potendo calcolarsi la percentuale su trasferimenti di fondi correnti da Regione, inesistenti.

9. Cessione del credito e sconto in fattura modifiche all'articolo 28

Articolo 28 Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e -dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione **ad altri soggetti. I crediti possono costituire oggetto di ulteriori cessioni tra gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**».

2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»; b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione **ad altri soggetti. I crediti possono costituire oggetto di ulteriori cessioni tra gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**».

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli: a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo; b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo; c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Relazione

Il decreto sostegni ter contiene importanti novità anche per la cessione del credito e lo sconto in fattura per il superbonus 110 e i bonus edilizi. Si tratta di una nuova stretta antifrode. In particolare, l'art. 28 prevede che il credito d'imposta possa essere ceduto una sola volta (a meno che la cessione non sia avvenuta prima del 7 febbraio 2022).



La stretta del decreto sostegni 2022 o decreto sostegni ter non riguarda solo la cessione del credito e lo sconto in fattura del superbonus e dei bonus edilizi, ma anche tutti gli altri crediti d'imposta approvati per l'emergenza covid. In particolare:

- credito d'imposta per botteghe e negozi
- credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
- credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

L'ANCE, le altre associazioni di categoria e gli ordini professionali, lamentano che questo decreto non contrasti le truffe, ma finisca semplicemente per colpire il settore. Le banche incapienti non si accolleranno più alcun credito e quelle che rimarranno attive sul mercato imporranno interessi più alti alle imprese, le quali li scaricheranno sui nuovi contratti e i prezzi dei lavori lieviteranno, anziché scendere come auspica il governo.

La modifica proposta è volta a ripristinare la circolazione dei crediti fiscali tra gli operatori bancari e gli intermediari finanziari, infatti, prevede la possibilità di cessione del credito, oltre la prima volta, soltanto fra Intermediari finanziari iscritti nell'elenco 106 e Banche, che essendo soggetti a vigilanza delle autorità, ne assicurano in ogni caso la tracciabilità escludendo la possibilità di frodi.

10. Clausola di salvaguardia autonomie speciali

Dopo l'art. 32 è aggiunto il seguente:

“Art. 32-bis (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.”

Relazione

Si ritiene opportuno proporre di inserire la clausola di salvaguardia relativa alle competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione. Si evidenzia che la clausola di salvaguardia è presente sia nel DL “Sostegni” (DL. 41/2021) che nel DL “Sostegni bis” (DL. 73/2021).

11. Trasporto pubblico locale e di trasporto media e lunga percorrenza – emendamento n. 1

Art. 24 “*Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto media e lunga percorrenza*”.

All'art. 24, alla fine del comma 1, le parole “subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021” sono eliminate.

Relazione

Si chiede la soppressione della condizione posta alla fine del comma 1, poiché non si può subordinare il finanziamento dei servizi aggiuntivi 2022 alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021, quando questa informazione non è mai stata chiesta prima e – soprattutto - non è rinvenibile a posteriori.



Non è possibile effettuare una rilevazione di frequentazione riferita all'annualità 2021 già trascorsa.

Inoltre, molti di questi servizi sono stati svolti con mezzi diversi da quelli utilizzati solitamente per il TPL, quindi, non erano dotati né di sistemi conta-passeggeri, né di validatrici dei titoli di viaggio.

Non è neppure escludibile a priori che nel 2022 siano necessari servizi che rispettano le finalità di legge ma che non hanno la corrispondenza biunivoca con servizi del 2021 che la norma sembra richiamare.

La soppressione della condizione è richiesta anche in virtù del fatto che, come già nei precedenti interventi normativi, continua a sussistere il monitoraggio periodico dei tavoli prefettizi, sia in termini di produzione che di spesa, quale forma di garanzia dell'aderenza dell'offerta dei servizi aggiuntivi alla domanda.

Bisogna, poi, segnalare che la sezione dell'Osservatorio per il TPL, dedicata alla rilevazione dei servizi aggiuntivi, non è rappresentativa dei reali servizi aggiuntivi svolti, perché la compilazione non è prevista da alcuna norma e molti servizi non compaiono nel report inviato dal MIMS.

Infine: l'attuale formulazione sembra cristallizzare una condizione di utilizzo che è stata straordinaria e pertanto difficilmente ripetibile. In questi quasi due anni di pandemia è emerso con chiarezza che, in queste condizioni emergenziali, la domanda di mobilità è molto 'elastica': i fondi utilizzati non sono stati sprecati da nessuna Regione o Provincia autonoma.

12. Trasporto pubblico locale e di trasporto media e lunga percorrenza - emendamento n. 2

All'art. 24, alla fine del comma 3, le parole “e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti” sono eliminate.

Relazione

Con il comma 1-bis si propone l'eliminazione di analogo paragrafo del comma 3 per i medesimi motivi di cui all'emendamento n. 1: nessuna norma nel 2021 prevedeva il monitoraggio delle frequentazioni sui servizi aggiuntivi.

13. Fornitura mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto sorveglianza

Si chiede che le misure inerenti la fornitura delle mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto- sorveglianza, di cui all'articolo 19, riguardino anche gli Istituti dell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP) e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) che fanno parte a pieno titolo del sistema di Istruzione.



14. Incremento fondo emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali – art. 8 comma 2

Si chiede di prevedere che il fondo di cui l'articolo 8 comma 2, sia incrementato fino a raggiungere la somma di almeno 45 milioni di euro - comunque insufficienti per l'anno 2022 - tenuto conto degli alti costi sopportati dai soggetti meno strutturati e dotati di minori risorse finanziarie con riferimento ai rincari dell'energia.

15. Integrazione Allegato I all'art. 7 – inserimento codici ATECO categoria spettacolo

All' allegato I all' articolo 7 – disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale si chiede di inserire la categoria “spettacolo” con le seguenti attività:

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca. (codice ateco 93.29.90)
Attività nel campo della recitazione (codice ateco 90.01.01)
Altre rappresentazioni artistiche (codice ateco 90.01.09)
Attività di noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice ateco 77.39.94)
Attività di noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice ateco 90.02.01)
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice ateco 90.02.09)
Attività creazioni artistiche e letterarie (codice ateco 90.03.09)

16. Contributi alle associazioni sportive dilettantistiche – art. 9

Si chiede una modifica normativa all'art.9, formulando, altresì, una forte raccomandazione:

Raccomandazione

Si raccomanda il tempestivo insediamento del TAVOLO PERMANENTE DI INIZIATIVA, CONSULTAZIONE E MONITORAGGIO istituito con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'Anci e l'Upi in materia di sport, di cui del 19 gennaio 2022 (Repertorio atti n. 8/CU), affinché, in coerenza con lo spirito e la ratio di tale Accordo, le iniziative poste in essere sull'intero territorio nazionale siano coordinate e armonizzate fra i vari livelli di governo.

Emendamento: All'articolo 9 del decreto-legge 4/2022, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 3 bis:

“3bis. Il decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, che individua modalità e termini per i contributi alle associazioni e società sportive dilettantistiche, anche con riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, di cui alle risorse del Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 369, è adottato previo PARERE della Conferenza Unificata.”



Relazione

La richiesta emendativa è tesa a consentire una maggiore partecipazione delle istituzioni territoriali alla definizione dei criteri di erogazione delle risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui alla L. 205/2017, art 1 co 369, in particolare in relazione alle misure di ristoro come disposte dal comma 3 dell'art. 9 in oggetto.

